



Regione Lombardia
LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5256

SEDUTA DEL 03/11/2025

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali **MARCO ALPARONE** *Vicepresidente* **ROMANO MARIA LA RUSSA**
ALESSANDRO BEDUSCHI **ELENA LUCCHINI**
GUIDO BERTOLASO **FRANCO LUCENTE**
FRANCESCA CARUSO **GIORGIO MAIONE**
GIANLUCA COMAZZI **DEBORA MASSARI**
ALESSANDRO FERMI **MASSIMO SERTORI**
PAOLO FRANCO **CLAUDIA MARIA TERZI**
GUIDO GUIDESI **SIMONA TIRONI**

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi di concerto con l'Assessore Simona Tironi

Oggetto

2021IT16RFPR010 – PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027 DI REGIONE LOMBARDIA:
AGGIORNAMENTO DELLA MISURA “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”, DI CUI ALLA D.G.R. N. XII/3638
DEL 16 DICEMBRE 2024 E APPROVAZIONE DEI CRITERI APPLICATIVI - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE
TIRONI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

I Direttori Generali Armando De Crinito Paolo Mora

Il Dirigente Roberto Lambicchi

Esito favorevole del controllo degli aspetti finanziari e/o patrimoniali, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della
D.G.R. n. 4755/2016:

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020», ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, «i Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia";
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022;
- Il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) di cui, da ultimo, alla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2024) 6655 del 18 settembre 2024";
- Il Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027 (Si.Ge.Co.) approvato con decreto n. 9842/2023 e aggiornato da ultimo con decreto n. 7621/2025;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022, relativa al Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa risulta come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

RICHIAMATA la legge regionale 19 febbraio 2014, n.11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» che, con l'obiettivo di promuovere la crescita competitiva e la capacità di innovazione del sistema produttivo e l'attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, individua tra i diversi strumenti attuativi la realizzazione di interventi specifici per la riqualificazione, la valorizzazione e l'aggiornamento continuo del capitale umano anche nell'ambito delle politiche regionali di istruzione, formazione e lavoro e delle politiche industriali regionali, ed in particolare l'Art. 5 bis (Filiera produttive) laddove si prevede che Regione Lombardia:

- valorizza le filiere produttive, quali raggruppamenti articolati di imprese produttive di beni e di servizi collegate tra loro da rapporti di collaborazione e che operano nella catena di produzione di un prodotto o nell'ambito di un ciclo produttivo per la progettazione, la trasformazione, la produzione, la distribuzione e la commercializzazione sul mercato di uno o più prodotti o servizi;
- sostiene le filiere produttive tramite la concessione di agevolazioni per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'innovazione dei processi produttivi e dell'organizzazione, al fine di favorire lo sviluppo economico e la competitività delle imprese operanti in Lombardia e l'occupazione;

RICHIAMATI altresì:

- la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura" che:
 - all'Obiettivo Strategico 4.1.1 "Sostenere gli investimenti per la transizione green e digitale delle imprese lombarde" prevede un impegno specifico di Regione a sostenere gli investimenti innovativi delle imprese, con particolare attenzione a quelli volti ad accompagnare la transizione digitale e la sostenibilità ambientale, affiancando a tale impegno percorsi di sviluppo delle necessarie competenze;
 - all'Obiettivo Strategico 4.1.7 "Favorire l'innovazione e la competitività delle filiere e degli ecosistemi" impegna la Regione ad attivare misure per lo sviluppo delle filiere, quali snodi integrati di attrattività, competitività e di occupazione, e a favorire l'accesso a servizi per l'upskilling e il reskilling delle competenze;
 - all'Obiettivo Strategico 4.3.3 "Investire nelle competenze durante tutto l'arco della vita lavorativa", impegna la Regione a sostenere e promuovere la formazione professionale, con l'obiettivo di assicurare



Regione Lombardia

LA GIUNTA

un'adeguata formazione a lavoratori e imprese, da un lato, e promuovere un'organica transizione dei giovani al mercato del lavoro;

- la Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2021-2027 - approvata con DGR n. XI/4155/2020 e in ultimo aggiornata con DGR n. XII/1430 del 27 novembre 2023, che ha approvato i Programmi di Lavoro per la Ricerca e l'Innovazione 2024-2025 e il secondo aggiornamento della S3 2021-2027, che ha tra i suoi obiettivi il supporto alla trasformazione industriale verso la transizione digitale e lo sviluppo sostenibile, anche attraverso lo sviluppo di nuove competenze e opportunità provenienti dalle frontiere tecnologiche digitali e green crescenti ed in grado di abilitare la trasformazione e l'innovazione industriale, quali leve per favorire anche il recupero e rilancio della competitività;

CONSIDERATO che il Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse 1 "Un'Europa più competitiva e intelligente", Obiettivo specifico 1.4 "Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità", l'Azione 1.4.1 "Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese" specificando che "Le tipologie di azione sono state valutate compatibili con il principio DNSH anche sulla base delle linee guida definite dallo Stato italiano";

CONSIDERATO che le misure finanziate nell'ambito della presente deliberazione saranno realizzate in sinergia e complementarità con le misure di formazione a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al fine di massimizzare l'impatto degli interventi regionali per lo sviluppo delle competenze;

DATO ATTO che:

- con D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6894 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto 9 settembre 2022, n. 12776, aggiornato da ultimo con decreto n. 13296 del 30 settembre 2025, è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- il Comitato di Sorveglianza ha approvato nella Seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell'Asse 1 - "Un'Europa più competitiva e intelligente", Obiettivo specifico 1.4 "Sviluppare le competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità" - Azione 1.4.1 "Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese del PR FESR 2021-2027";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO che, attraverso il Programma Regionale FESR 2021-2027, Regione Lombardia ha individuato il rafforzamento delle competenze per la transizione delle imprese verso modelli di sviluppo digitale e sostenibile tra le sfide prioritarie per il rilancio della competitività, anche in connessione con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3);

DATO ATTO altresì che Regione Lombardia, tramite le risorse della programmazione comunitaria, intende sostenere:

- lo sviluppo delle professionalità richieste dal mercato nell'ambito degli ecosistemi dell'innovazione e il potenziamento delle competenze imprenditoriali verso nuovi modelli di impresa in chiave di innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica nel campo dell'economia circolare e della sostenibilità;
- l'inserimento di figure qualificate all'interno delle imprese e la costruzione di relazioni stabili tra mondo della ricerca e dell'innovazione;
- la progettazione di percorsi per l'acquisizione di competenze interne alle imprese e di servizi specialistici di accompagnamento per la crescita negli ambiti dell'innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità, integrando aspetti tecnici, strategici e gestionali al fine di accompagnare le imprese verso nuovi modelli di business;
- il rafforzamento delle filiere delle eccellenze imprenditoriali lombarde e del Made in Italy, al fine di favorire le condizioni per il passaggio generazionale d'impresa;

RICHIAMATA integralmente la D.G.R. n. XII/3638 del 16 dicembre 2024 "2021IT16RFPR010 – Istituzione della misura "Competenze per lo Sviluppo", a valere sull'azione 1.4.1 'Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese' del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e approvazione dei criteri applicativi" che:

- ha definito i criteri per l'emanazione di un Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore di Progetti organici di formazione specialistica e di accompagnamento destinati a imprenditori, titolari, amministratori e personale dipendente e parasubordinato delle imprese lombarde;
- ha individuato quali beneficiari della misura i Raggruppamenti costituiti da almeno cinque PMI legate da tematiche di filiera e aderenti ad un apposito Accordo di Progetto;
- ha stabilito l'importo minimo dell'investimento e l'importo massimo dell'agevolazione concedibile, nonché l'intensità e i Regimi di aiuto applicati;
- ha stabilito che l'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto determinato in ragione del regime di aiuto selezionato;
- ha previsto che l'erogazione dei servizi di formazione e accompagnamento deve essere realizzata da Istituzioni formative e soggetti in possesso di comprovata competenza ed esperienza, indicati esplicitamente in Delibera;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- ha definito la dotazione finanziaria della misura in complessivi € 10.000.000,00, di cui € 5.000.000,00 sull'annualità 2025 e € 5.000.000,00 sull'annualità 2026;
- ha individuato il Responsabile del Procedimento nel Dirigente della Unità Organizzativa Programmazione Comunitaria e Commercio della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- ha affidato a Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio del PR FESR 21-27, la responsabilità del procedimento per la fase di verifica documentale della rendicontazione e erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie;

RICHIAMATO altresì l'Avviso attuativo della Misura "Competenze per lo Sviluppo", approvato con D.D.U.O. n. 3552 del 17 marzo 2025;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 30 novembre 2022, n. XI/7425, aggiornata da ultimo con D.G.R. 30 aprile 2025 n. XII/4263, di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027;
- la D.G.R. 18 dicembre 2023, n. XII/1536 di approvazione del nuovo schema di Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e scadenza 31 marzo 2028;
- la D.G.R. 1° luglio 2024, n. 2647 che, tra l'altro, ha approvato il Programma Operativo per il biennio 2024-2025 dell'Accordo;
- la D.G.R. 5 agosto 2024 n. XII/2906 con la quale sono state aggiornate le linee guida per l'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo;

DATO ATTO che l'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia finalizzato alla delega delle funzioni di Organismo Intermedio per le misure del PR FESR 2021-2027, approvato con D.G.R. n. XII/2171/2024 e aggiornato con DDUO n. 11899 dell'1.08.2024, dell'Autorità FESR e POC prevede, tra l'altro, che:

- con la Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 e Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione delle azioni 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 2.6.1, 2.6.2 del PR FESR che prevedono agevolazioni a fondo perduto;
- all'Organismo Intermedio sono delegate le attività di selezione e gestione delle operazioni, ivi comprese le verifiche di gestione, sia amministrative che in loco, riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- per l'attuazione delle misure del PR FESR, rispetto al Piano Finanziario del Programma FESR 2021-2027, l'ammontare delle risorse che possono rientrare nella gestione dell'Organismo Intermedio per il periodo 2023 - 2029 è pari a € 174.737.500,00 per la Direzione Generale Sviluppo Economico, e potrà essere incrementato nel periodo di programmazione con apposito atto integrativo;
- sulla base della dotazione complessiva attuale, i costi funzionali di competenza della DG Sviluppo Economico ammontano ad € 4.056.750,00;
- l'Autorità di Gestione trasferisce all'Organismo Intermedio le risorse finanziarie tramite una o più quote, a titolo di anticipazione, sulla base delle modalità di rendicontazione e pagamento ai beneficiari definite da ciascun avviso e comunque in funzione di rapporti di monitoraggio periodico della spesa da parte dell'Organismo Intermedio. I costi funzionali sono riconoscibili all'OI a fronte di apposita rendicontazione coerentemente con le modalità di cui alle Linee Guida previste per indirizzare e disciplinare l'adozione e la gestione delle misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione e Sistema camerale lombardo, tempo per tempo vigenti, ovvero secondo le specifiche indicazioni che potranno essere definite nel Gruppo di Lavoro;
- la Convenzione stessa è efficace fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2029, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 63 Reg. (UE) n. 2021/1060);

RICHIAMATO il decreto n. 8369 del 6 giugno 2023 che ha stabilito:

- di assumere l'impegno di spesa a favore di Unioncamere Lombardia, per il riconoscimento delle spese funzionali quale Organismo Intermedio per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027, della somma complessiva di € 4.056.750,00 di competenza della DG Sviluppo Economico;
- di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti, adottati dai Dirigenti competenti, alla liquidazione delle quote di spese funzionali sulla base delle spese sostenute e rendicontate da Unioncamere Lombardia quale Organismo intermedio;

VISTI:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Controllo);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), 2 (definizioni), 3 (Condizioni per l'esenzione), 4 (soglie di notifica), 5 (trasparenza degli aiuti), 6 (effetti di incentivazione), 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), 9 (pubblicazione e informazione), 10 (Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), 11 (relazioni) e 12 (controllo);
 - l'articolo 31 (Aiuti alla formazione);
 - la definizione di PMI di cui all'All.1;

DATO ATTO che le agevolazioni della misura "COMPETENZE PER LO SVILUPPO" sono concesse, a scelta del richiedente al momento della presentazione della domanda, nei seguenti regimi:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis) e 6 (Controllo) (di seguito Regolamento de minimis);
- nel rispetto del Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i., articoli 1 (campi di applicazione), 2 (definizioni), 3 (Condizioni per l'esenzione), 4 (soglie di notifica), 5 (trasparenza degli aiuti), 6 (effetti di incentivazione), 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), 9 (pubblicazione e informazione), 10 (Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), 11 (relazioni), 12 (controllo), in particolare nell'alveo dell'articolo 31 (aiuti alla formazione) (di seguito GBER);

DATO ATTO che, a seconda del regime di aiuto utilizzato:

- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:
 - il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;
 - come previsto al considerando 11 del Regolamento i tre anni da prendere in considerazione dovrebbero essere valutati su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti;
 - in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo potrà essere concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto Regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:
 - le agevolazioni non sono concesse ad imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
 - le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
 - le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art. 1 par. 2 lettera c);
 - l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
 - l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attestati di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO altresì **ATTO** che per entrambi i regimi sopra richiamati:

- qualora in fase di concessione del Contributo si verificasse il mancato possesso di uno dei requisiti previsti dal regime di aiuto di stato scelto in adesione dai soggetti richiedenti, il Responsabile del procedimento di concessione, previa richiesta dell'impresa, potrà inquadrare il Progetto nell'altro Regime previsto, a seguito della verifica della presenza dei necessari requisiti ivi previsti;
- saranno considerate ammissibili le spese sostenute dal giorno successivo alla presentazione della domanda tramite Bandi e Servizi e derivanti da atti giuridicamente vincolanti successivi a tale data, fatte salve le spese per studi di fattibilità che non costituiscono "avvio lavori" e, pertanto, possono essere sostenute anche prima della presentazione della domanda stessa;
- le agevolazioni saranno concesse alle imprese che abbiano una sede operativa in Lombardia al momento di presentazione della domanda oppure si impegnino a costituirne una entro la prima erogazione e che il contributo non è erogato ad imprese che non rispettano, in sede di liquidazione, il requisito della sede operativa sul territorio regionale;
- il contributo non è concesso ai soggetti che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i. e che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 convertito in Legge n. 98/2013 (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);
- le agevolazioni sono cumulabili solo con altre agevolazioni derivanti da misure generali e non selettive che non costituiscono aiuti di stato e che non sono a valere su risorse derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

PRESO ATTO che la Commissione Europea, in data 7 novembre 2024, ha registrato il regime di aiuto n. SA.116482 "2021IT16RFPR010 – Istituzione della misura "Competenze per lo Sviluppo", a valere sull'Azione 1.4.1 'Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese' del Programma Regionale FESR 2021-2027 di Regione Lombardia e approvazione dei criteri applicativi";

RICHIAMATO il D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

DATO ATTO che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della Legge 234/2012



Regione Lombardia

LA GIUNTA

e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

PRESO ATTO che:

- a seguito dell'apertura, in data 8 aprile 2025, dell'Avviso attuativo della Misura "Competenze per lo Sviluppo" di cui al Decreto n. 3552/2025, si è riscontrata una buona adesione da parte delle Imprese tramite la presentazione di proposte progettuali con prenotazione di risorse che hanno esaurito il budget di € 5.000.000,00 disponibile per l'annualità 2025;
- lo Sportello è stato pertanto sospeso in data 10 giugno 2025, per esaurimento delle risorse disponibili;
- a seguito dell'istruttoria e della valutazione delle domande presentate risultano concesse agevolazioni per € 883.983,35, rendendo nuovamente disponibile la somma di € 4.116.016,65 sull'annualità 2025;
- per la misura "Competenze per lo Sviluppo" con DGR n. XII/3638/2024 risultano inoltre stanziati risorse per ulteriori € 5.000.000,00 sull'annualità 2026;
- la dotazione finanziaria disponibile per la riapertura dello sportello è pari pertanto a € 9.116.016,65, già stanziati con DGR XII/3638/2024 sul Bilancio per gli esercizi finanziari 2025 e 2026;

DATO ATTO che l'esperienza maturata nella valutazione delle domande presentate suggerisce di intervenire puntualmente su alcuni criteri della misura, ai fini di un miglioramento complessivo del livello di innovazione e della qualità attesa dei Progetti di formazione/accompagnamento e sostenere quindi in modo più efficace il potenziamento delle competenze interne alle imprese sulle tematiche della specializzazione intelligente, della transizione industriale e dell'imprenditorialità;

RITENUTO pertanto opportuno aggiornare i criteri della misura "COMPETENZE PER LO SVILUPPO" a valere sull'azione 1.4.1 "Sostegno allo sviluppo delle competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese" del PR FESR 2021-2027, prevedendo:

- che il legame di filiera tra le imprese appartenenti al Raggruppamento debba essere coerente con quanto stabilito all'articolo Art. 5 bis della legge regionale 11/2014 e che debba essere esplicitato e descritto nella proposta progettuale;
- che ciascuna Impresa e ciascun Soggetto erogatore non possano presentare o partecipare a più di un Progetto, fatti salvi i casi di revoca, rinuncia e/o conclusione del Progetto finanziato;
- l'introduzione di nuove esclusioni per le imprese appartenenti ai settori Ateco della sezione Q "Istruzione e Formazione" e della sezione L "Attività finanziarie e assicurative";



Regione Lombardia
LA GIUNTA

RITENUTO quindi necessario aggiornare l'Allegato A alla D.G.R. XII/3638 del 16 dicembre 2024, come da Allegato A "CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA 'COMPETENZE PER LO SVILUPPO', A VALERE SULL'AZIONE 1.4.1 DEL PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027 DI REGIONE LOMBARDIA" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di:

- confermare il regime di aiuto individuato con la richiamata D.G.R. n. XII/3638 del 16 dicembre 2024 e tutte le disposizioni che non sono in contrasto con le modifiche di cui alla presente Deliberazione;
- confermare le disposizioni della D.G.R. n. XII/3638 del 16 dicembre 2024 che non sono in contrasto con le modifiche di cui alla presente Deliberazione;
- stabilire che le domande presenti in bozza nel Sistema Informativo Bandi e Servizi saranno annullate prima della riapertura dello sportello;
- demandare al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa "Programmazione comunitaria e commercio" della Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia gli adempimenti attuativi del presente provvedimento e l'approvazione delle modifiche all'Avviso attuativo entro trenta giorni dalla presente Deliberazione;

DATO ATTO che la Direzione competente riferisce che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, mediante procedura scritta conclusa il giorno 15 ottobre 2025;
- dell'Autorità di Gestione del Programma Regionale FESR 2021-2027, con protocollo R1.2025.0005526 del 17 ottobre 2025;

STABILITO che:

- il Dirigente pro tempore della Unità Organizzativa "Programmazione Comunitaria e Commercio" della Direzione Generale Sviluppo Economico in qualità di soggetto concedente garantisce il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e 9 commi da 1 a 5 e 9 per il COR e assolve agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 per le concessioni;
- Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio responsabile della fase di verifica della rendicontazione ed erogazione dei contributi:
 - effettua le attività relative all'erogazione assumendo anche gli atti relativi alle eventuali rideterminazioni dei contributi e alle eventuali decadenze in esito all'istruttoria della rendicontazione, garantendo il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti ai sensi del richiamato D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. art. 9 commi da 6 a 8 e 9 per il COVAR;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- effettua le attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 nella fase di erogazione;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2024 - n. 23 "Bilancio di previsione 2025 – 2027";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'Allegato A "CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA 'COMPETENZE PER LO SVILUPPO', A VALERE SULL'AZIONE 1.4.1 DEL PROGRAMMA REGIONALE FESR 2021-2027 DI REGIONE LOMBARDIA", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che aggiorna e sostituisce l'Allegato A della D.G.R. n. XII/3638 del 16 dicembre 2024;
2. di dare atto che la dotazione finanziaria disponibile per la riapertura dello sportello è pari a € 9.116.016,65, già stanziati con DGR XII/3638/2024 sul Bilancio per gli esercizi finanziari 2025 e 2026;
3. di dare atto che le modifiche di cui al presente provvedimento non incidono sull'inquadramento aiuti di stato;
4. di confermare le disposizioni di cui alla richiamata D.G.R. XII/3638 del 16 dicembre 2024 che non sono in contrasto con le modifiche di cui alla presente Deliberazione;
5. di stabilire che le domande presenti in bozza nel Sistema Informativo Bandi e Servizi saranno annullate prima della riapertura dello sportello;
6. di demandare al dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa "Programmazione comunitaria e commercio" della Direzione Generale Sviluppo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Economico di Regione Lombardia gli adempimenti attuativi del presente provvedimento e l'approvazione delle modifiche all'Avviso attuativo entro trenta giorni dalla presente Deliberazione;

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
8. di trasmettere il presente provvedimento a Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio del PR FESR 2021-2027.

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.